



COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA

Provincia di Padova



Via Marconi 1 CAP 35010 Tel 049/9430355 Fax 049/9430335 CCP 11436359 P iva 01573490289

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE: LOTTA ALLE INFESTAZIONI DI ZANZARE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL POSSIBILE SVILUPPO DI MALATTIE VIRALI, DECORO E PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DEGLI ALLAGAMENTI, OBBLIGO SU TUTTE LE AREE PRIVATE DEL TERRITORIO COMUNALE DI ELIMINAZIONE O DISINFEZIONE DELLE ACQUE STAGNANTI, DI ATTIVITA' DI TAGLIO ERBA , PULIZIA DEI TERRENI E RIMOZIONE DEI RIFIUTI E DEI DETRITI

Prot. n. **6094/2020**

Carmignano di Brenta, 17/06/2020

R.O.S. n. **24/2020**

R.A.P. n.

IL SINDACO

Premesso che le zanzare dal nome scientifico "Aedes albopictus" (zanzara tigre), "Aedes Koreicus" (Zanzara coreana) e "Culex Pipiens" (zanzara comune), specie ormai diffuse in gran parte del territorio nazionale, hanno recentemente dimostrato la loro capacità di trasmettere alcune pericolose malattie virali (Chikungunya, Dengue, West-Nile) anche nel territorio italiano, così che un semplice problema di molestie e fastidio può trasformarsi in un problema di pubblica sanità;

Considerato:

- che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova anche in contenitori di piccole dimensioni, quali pozzetti per la raccolta delle acque piovane, barattoli, lattine, bidoni, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti, annaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica ecc.;
- che l'annidamento di adulti di zanzare è favorito dalla presenza di erbacce, sterpi e rifiuti nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree incolte od improduttive contigue alle abitazioni o agli allevamenti;
- che le condizioni climatiche favorevoli per lo sviluppo di tali infestazioni sono generalmente nel periodo da aprile ad ottobre;
- che per evitare il rischio di un possibile sviluppo di epidemie determinate da questi virus è necessario prevedere interventi preventivi sia per ridurre la presenza della zanzara nel territorio, sia per favorire interventi di disinfezione e indirizzare le abitudini di vita della cittadinanza;

Valutato:

- che l'erba incolta e la crescita delle essenze arboree rendono i terreni un ambiente favorevole all'aumento di ratti, serpenti ed insetti nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo;
- che l'erba incolta e la crescita di alberi, arbusti e siepi oltre le distanze prescritte dalle utenze elettriche, di telecomunicazione e linee ferroviarie, nonché invadendo marciapiedi, limitando la visibilità di segnali stradali e interferendo in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada, non solo creano pericolo per l'incolumità pubblica, ma anche degradano il paesaggio urbano;
- che la stagione estiva comporta di per sé un elevato rischio di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, i quali possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con

pericolo di estensione in aree attigue o anche su terreni normalmente coltivati, nonché verso strutture ed infrastrutture poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Dato atto che nel corso dell'anno il Comune di Carmignano di Brenta si è attivato in tutti gli stabili pubblici, le aree e le strade pubbliche attraverso trattamenti di disinfestazione a partire dal mese di maggio, cadenzati di 20/25 giorni tra un intervento ed il successivo, fino al mese di ottobre 2020, per un totale annuo di nr. 06 (sei) interventi;

Dato atto che il Comune di Carmignano di Brenta sta distribuendo gratuitamente ai suoi cittadini pastiglie da utilizzare nelle caditoie e nelle aree private del tipo "Proxilar compresse" aventi il pyriproxyfen come principio attivo;

Rilevato inoltre che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree private, recintate e non, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali, per l'incuria dei proprietari, non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di rimozione rifiuti, sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree, riscontrando la presenza di:

- rifiuti idonei ad ospitare acqua stagnante favorevole allo sviluppo delle larve delle zanzare, quali barattoli, lattine, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica ecc.;
- terreni con erbe o vegetazioni spontanee, rovi e arbusti, lasciati completamente senza cure e manutenzioni ovvero, dove fosse anche intervenuto lo sfalcio, i residui erbacei e/o di ramaglie vengono lasciati marcire o seccare sui terreni;
- siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali;
- piante poste a dimora nei giardini privati o radicate in aree incolte o boscate lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria, le cui foglie, aghi e rami a seguito di caduta naturale o per avversi eventi meteorologici creano intasamento dei fossi e/o tombature a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche;
- piante poste a dimora nei giardini privati o radicate in aree incolte o boscate, collocate in posizioni pericolose che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada.

Riscontrato:

- che ai bordi delle strade comunali risulta crescere il fenomeno di piante o siepi che lasciano cadere ramaglie e fogliame di ogni genere sulla proprietà pubblica con grave pregiudizio della viabilità e per la sicurezza di persone e/o cose;
- che con il verificarsi di abbondanti precipitazioni atmosferiche (bombe d'acqua), sempre più frequenti anche nel nostro territorio, è predominante la necessità di favorire il regolare deflusso delle acque meteoriche attraverso le caditoie pubbliche, che devono rimanere efficienti e non ostruite da detriti;

Ritenuto:

- sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario per prevenire la trasmissione di alcune pericolose malattie virali (Chikungunya, Dengue, West-Nile);
- che il controllo della diffusione della zanzara, in particolare della zanzara tigre, interessa tutta la cittadinanza in quanto solo la stretta osservanza delle misure preventive ne permette una lotta efficace;
- indispensabile adottare opportuni adempimenti tesi all'esecuzione di periodici interventi di pulizia delle aree degradate a causa dell'incuria dei proprietari per conservare il paesaggio urbano;
- necessario rimuovere i detriti che possono aumentare i pericoli per la viabilità e ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche in modo da evitare tracimazioni o allagamenti;
- che in caso di incidenti dovuti ad incuria, anche se derivanti dalla proprietà privata, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari.

Considerata la normativa in materia di prescrizioni per le distanze di alberi, arbusti e siepi dalle utenze elettriche e di telecomunicazione, nonché dalle linee ferroviarie.

Visti:

- la Legge n. 833/1978 e s.m.i.;
- la Legge n. 689/1981 e s.m.i.;
- le circolari del Ministero della Sanità n.° 13/1991, n.° 42/1993, n.° 17674/2014;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Distretto PD1A, adottato dal Comune di Carmignano di Brenta che all'art 10 comma 1 vieta, per non provocarne l'insozzamento e/o l'imbrattamento del suolo, gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida, e all'art 12 vieta di otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque;
- la Legge 21.11.2000, n. 353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";
- il D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali";
- la Legge Regione Veneto 24.01.1992, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi";
- il Capo III del D. Lgs. 08.03.2006, n. 139 in materia di prevenzione incendi;
- l'art. 255 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" in materia di ordinanze contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- l'art. 15, comma 3°, della Legge 24.02.1992, n. 225 e s.m.i., che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;
- gli artt. 29, 31 e 33 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 423 e 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale.

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/1990;

ORDINA

a tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di edifici, di aree verdi, di aree e/o terreni incolti, sia all'interno che all'esterno del centro abitato:

1) dal mese di **aprile fino al mese di ottobre, di non permettere la formazione dei ristagni d'acqua** negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, balconi, e lastrici solari, all'interno di oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove possa raccogliersi l'acqua piovana; **inoltre è fatto obbligo di osservare alcune regole comuni:**

- svuotare almeno settimanalmente contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc., o lavarli e capovolgerli evitando l'immissione dell'acqua nei pozzetti e nei tombini;
- coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
- introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi ecc.);
- provvedere a ispezionare, pulire e disinfestare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini, cortili, piazzali e aree di pertinenza di fabbricati destinati all'abitazione, ad attività industriali, commerciali o artigianali, agricole, cantieri;
- qualora nel periodo di massimo rischio per l'infestazione da "Aedes albopictus" (zanzara tigre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti o i titolari delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente all'effettuazione di interventi di disinfestazione, autonomamente o mediante affidamento a ditte specializzate. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia;

- le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, oltre ad attenersi alle disposizioni suindicate, devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nei terreni di proprietà e/o in gestione.

2) per tutto il periodo estivo di ogni anno, e comunque con cadenza mensile dal mese di maggio fino al mese di ottobre, ovvero inferiore al mese nei casi di crescita massiva, è obbligatorio il taglio dell'erba, e della vegetazione spontanea in genere e la rimozione dello sfalcio nonché di eventuali rifiuti presenti nelle aree; **inoltre è fatto obbligo di eseguire:**

- la profilatura delle siepi e dei rami degli alberi, nonché accurata e periodica raccolta e rimozione di quanto dovesse cadere e/o invadere per crescita spontanea la sede stradale prospiciente;
- la manutenzione e pulizia dei fossi, dei canali di scolo e dei terreni incolti;
- il contenimento delle siepi e delle ramaglie all'interno della proprietà privata e comunque in osservanza a quanto prescritto dal nuovo codice della strada in materia di aree di visibilità nelle curve e negli incroci, rendendo nel contempo visibile la segnaletica stradale occultata;
- il rispetto delle prescrizioni in materia di distanze di alberi, arbusti e siepi dalle utenze elettriche e di telecomunicazione, nonché dalle linee ferroviarie;
- il controllo e monitoraggio costante delle aree e/o dei terreni di proprietà.

3) per tutto il periodo dell'anno è fatto obbligo di eseguire la pulizia delle aree pubbliche, quali strade, piste ciclabili, marciapiedi, caditoie pubbliche, ad onere dei privati proprietari, conduttori o detentori di piante o siepi che sporchino con foglie, aghi, rami, ecc. le suddette aree pubbliche.

AVVISA

- che **nel corso dell'anno il Comune di Carmignano di Brenta si è attivato** in tutti gli stabili pubblici, le aree e le strade pubbliche attraverso trattamenti di disinfestazione a partire dal mese di maggio, cadenzati di 20/25 giorni tra un intervento ed il successivo, fino al mese di ottobre 2020, per un totale annuo di nr. 06 (sei) interventi;
- che **il Comune di Carmignano di Brenta ha distribuito gratuitamente** ai suoi cittadini pastiglie da utilizzare nelle caditoie e nelle aree private del tipo "Proxilar compresse" aventi il pyriproxyfen come principio attivo;

AVVERTE

Le violazioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 75,00 ad € 450,00, pagamento in misura ridotta € 150,00 come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000), così come modificato dalla Legge n. 3/2003, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1961, n. 689.

In caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente all'eliminazione del pericolo con addebito delle spese a carico degli inadempienti, fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione, anche di natura penale.

In caso dovessero verificarsi danni a causa del mancato adempimento degli obblighi imposti dalla presente ordinanza, ogni danno cagionato a terzi o al Comune sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute dai danneggiati.

DISPONE

La Polizia Locale e le Autorità competenti provvederanno a far rispettare la presente ordinanza e ad applicare le sanzioni previste.

La presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio On Line dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Sig. PREFETTO della Provincia di Padova;
- Al Sig. QUESTORE della Provincia di Padova;

- Alla PROVINCIA di PADOVA;
- Alla POLIZIA LOCALE del Distretto PD1A di Cittadella;
- Alla STAZIONE CARABINIERI di Carmignano di Brenta e di Cittadella;
- Ai VV.F. del Comando Provinciale di Padova;
- AI CORPO FORESTALE DELLO STATO;
- All'ULSS n. 6 "Euganea".

INFORMA

che presso l'ufficio protocollo del Comune di Carmignano di Brenta sono ancora disponibili gratuitamente pastiglie del tipo "Proxilar compresse" contenenti il pyriproxyfen come principio attivo.

che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) VENETO entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, oppure entro 120 giorni al Capo dello Stato.

IL SINDACO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.mm.ii.)

ALESSANDRO BOLIS